



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 647

Torino, 20/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessora Maria LAPIETRA, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Antonino IARIA

Alberto UNIA

Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Marco Alessandro GIUSTA - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI AL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. DEL 29.3.2021 N. 240 E DEL PROVVEDIMENTO DEL 15.4.2021 DI RIGETTO DELL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA 21.11.2017 AVENTE AD OGGETTO PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA PER REALIZZAZIONE FABBRICATO MEDIA STRUTTURA DI VENDITA SITO IN TORINO. (LITE N. 215/2021 ML)

Con ricorso proposto avanti al TAR Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 11 giugno 2021, la Società Gestione Esercizi Proprietà GEP S.r.l. chiede l'annullamento *“della deliberazione del Consiglio Comunale di Torino 29.3.2021 n. 240 e del provvedimento del Dirigente Area Edilizia Privata del Comune di Torino del 15.4.2021 di rigetto dell'istanza presentata in data 21.11.2017 dalla società per il rilascio di permesso di costruire in deroga al PRGC ai sensi dell'art. 14 d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 5, co. 9-14, d.l. n. 70/2011 avente ad oggetto il complesso immobiliare*

denominato ex 'Cinema Arlecchino' sito in Torino Corso Sommeiller n. 22; di ogni altro atto presupposto, conseguente, preordinato o comunque connesso; con riserva di domanda risarcitoria".

Visto il parere favorevole della Divisione Urbanistica e Territorio alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

di autorizzare la Città, in persona della Sindaca, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti al TAR Piemonte dalla Società Gestione Esercizi Proprietà GEP S.r.l., dando mandato alla Sindaca di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura Comunale, affinché provveda a tutti gli incombenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di proporre domanda riconvenzionale e quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Lacognata

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

L'ASSESSORA
Firmato digitalmente
Maria Lapietra

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto